



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>202</u> del registro data <u>19-12-19</u>	OGGETTO: Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Proposta transattiva. Condivisione, approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore e autorizzazione alla sottoscrizione.
---	--

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 13,30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:


COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
PITROLO Viviana	Assessore		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
IABICHINO Marina	Assessore		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. **La Grassa Teresa.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;




- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **ritenere** le premesse dell'allegata proposta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2. **condividere** lo schema di transazione allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento (all. 1) e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
3. **aderire** ed approvare la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento (all. 1) quale parte integrante e sostanziale;
4. **autorizzare** Titolare di P.O. alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
5. **demandare** al Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali;
6. **dare atto** che la spesa complessiva di € 8.000,00 trova copertura:
 - per € 5.000,00 alla missione 1, programma 06, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 29 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
 - per € 3.000,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
7. **dare mandato** al Sindaco, per la rilevanza e l'importanza della materia, di dare informativa in merito al Consiglio Comunale;
8. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....




Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

PROTEZIONE CIVILE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

DEL 19/12/2019

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Proposta transattiva. Condivisione, approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore e autorizzazione alla sottoscrizione.

PREMESSO CHE

- In data 23/05/2014, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori di ripristino e riqualificazione area C/da Trippatore-Scicli- Opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali, tra il comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore;
- A seguito di ritardato pagamento del 1° SAL l'Impresa ha avanzato, nei confronti del Comune, decreto ingiuntivo, non opposto, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali;
- Con mandati di pagamento n. 570/2015 e n. 807/2015, il comune di Scicli corrisponde all'Impresa la sorte capitale corrispondente al 1° SAL, non saldando interessi e spese legali;
- con procedura esecutiva Decreto Ingiuntivo e Ricorso per Ottemperanza con sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 (e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015) viene chiesto, ai fini dell'esecuzione della stessa, il pagamento di € 6.942,04, oltre a interessi legali e moratori, nonché ad € 300,00 per contributo unificato;
- vista la nota riassuntiva alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 trasmessa dallo Studio Legale Associato AVV Caruso Caudullo, acquisita con prot. n. 38044 del 22/11/2019, con la quale si determina una somma complessiva per inottemperanza pari ad € 11.882,45 oltre interessi che matureranno alla data di effettivo soddisfo;
- a seguito di colloquio intercorso tra lo scrivente, Titolare di P.O. Settore V e il titolare dell' Impresa Patriarca Geom. Salvatore, ove viene proposto, con nota prot. n. 39952 del 06/12/2019, e accettato con nota acquisita al prot. n. 40058 del 06/12/2019 accordo transattivo tra le parti per un importo di € 8.000,00 a totale soddisfo di quanto sopra richiesto e determinato a condizione che il pagamento della superiore somma avvenga entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che al fine di chiudere definitivamente la pendenza dei suddetti crediti ed evitare un ulteriore aggravio di spese, è stata avviata una attività interlocutoria finalizzata a definire con un'ipotesi transattiva;

VISTO lo schema di accordo transattivo, allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;

DATO ATTO che lo schema prevede di transigere la pendenza debitoria dietro pagamento entro il 20.12.2019 dell'importo di € 8.000,00 a fronte di un prospetto riepilogativo della situazione debitoria trasmesso a questo Ente con nota acquisita agli atti prot. n. 38044 del 22/11/2019 di € 11.882,45 oltre interessi che matureranno alla data di effettivo soddisfo;

RITENUTO CHE la composizione transattiva consente:

- un risparmio di spesa;
- di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora;

RICHIAMATA la deliberazione n. 167/2019 PRSP della Sezione di Controllo dei Conti pervenuta e assunta al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato in via definitiva il piano di risanamento finanziario dell'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

DATO ATTO che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale;

RICHIAMATO il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente " gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono

equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell' Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l' Ente di advenire alla conclusione dell'accordo":

CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo , le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato " Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa";

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che : " Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate."

VISTO l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la presente proposta transattiva:

- non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
- non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL)

TENUTO PRESENTE che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore proponente e dal Responsabile del Settore Finanze, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- la legge Regione Sicilia n. 48 del 1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della G.C. n. 196 del 16/12/2019 con oggetto: *Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Ditta Patriarca Salvatore. Proposta di accordo transattivo.*

CONSIDERATO che in data 17/12/2019 è stata data informativa al consiglio comunale;

DARE ATTO che la ditta ha chiesto che la sottoscrizione dell'atto avvenga in formato digitale;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **DI RITENERE** le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2. **DI CONDIVIDERE** lo schema di transazione allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento (all. 1) e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
3. **DI ADERIRE** ed approvare la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento (all. 1) quale parte integrante e sostanziale;
4. **DI AUTORIZZARE** il Titolare di P.O. alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 8.000,00 trova copertura:
 - per € 5.000,00 alla missione 1, programma 06, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 29 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
 - per € 3.000,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
7. **DICHIARARE**, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL TITOLARE DEL SETTORE
ING. ANGELO PISANI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° _____ del _____

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Proposta transattiva. Condivisione, approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e l'impresa Patriarca Geom. Salvatore e autorizzazione alla sottoscrizione.


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE** compatibilmente con la disponibilità di cassa dell' Ente.

Scicli, li 19/12/2019


IL TITOLARE DI SEGRETERIA E CAPO SETTORE
ING. ANDRETTI SANI



PARERE DI CONTABILITÀ
REGOLARITA' CONTABILE

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE (P = 709/2019 e 710/2019)
SCICLI, 19/12/2019

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dot.ssa Grazia Maria Galanti)





ATTO DI TRANSAZIONE

Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017.

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ () del mese di _____, presso la sede Municipale di Scicli, davanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C), del D.lgs 18.08.200 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rappresentato dall' Ing. Andrea Pisani quale Titolare P.O. Settore V, da una parte, incaricato con Delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____, di seguito denominato "Comune" e dall'altra il Sig. Patriarca Salvatore nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ (C.F.: _____), assistito dalla Studio Legale Associato Caruso-Caudullo

PREMESSO


– In data 23/05/2014, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori di ripristino e riqualificazione area C/da Trippatore - Scicli- Opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali, tra il comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore;

– A seguito di ritardato pagamento del 1° SAL l'Impresa ha avanzato, nei confronti del Comune, decreto ingiuntivo, non opposto, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali;

– Con mandati di pagamento n. 570/2015 e n. 807/2015, il comune di Scicli corrisponde all'Impresa la sorte capitale corrispondente al 1° SAL, non saldando interessi e spese legali;

– con procedura esecutiva Decreto Ingiuntivo e Ricorso per Ottemperanza con sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 (e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015) viene chiesto, ai fini dell'esecuzione della stessa, il pagamento di € 6.942,04, oltre a interessi legali e moratori, nonché ad € 300,00 per contributo unificato;

– vista la nota riassuntiva alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 trasmessa dallo Studio Legale Associato Caruso-Caudullo, acquisita con prot. n. 38044 del 22/11/2019, con la quale si de-



termina una somma complessiva per inottemperanza pari ad € 11.882,45 oltre interessi che matureranno alla data di effettivo soddisfo;

– a seguito di colloquio intercorso tra lo scrivente, Titolare di P.O. Settore V e il titolare dell' Impresa Patriarca Geom. Salvatore, ove viene proposto, con nota prot. n. 39952 del 06/12/2019, e accettato con nota acquisita al prot. n. 40058 del 06/12/2019 accordo transattivo tra le parti per un importo di € 8.000,00 a totale soddisfo di quanto sopra richiesto e determinato a condizione che il pagamento della superiore somma avvenga entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2019;

– **Richiamata** la superiore nota pervenuta con prot. n. 40058 del 06/12/2019, in cui il Sig. Patriarca Salvatore, per mezzo dell'Avv. Benedetta Caruso esprime la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando la somma di € 8.000,00 a totale soddisfo di quanto sopra richiesto e determinato a condizione che il pagamento della superiore somma avvenga entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2019;


Ritenuto necessario, addivenire a tale transazione, in ottemperanza alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 (e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015);

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha accettato ad addivenire ad un efficace transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convergono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune di Scicli, a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 (e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015), la somma di € 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00), entro il 20 dicembre 2019.

2) I Sig. Patriarca Salvatore, si obbliga a ricevere il suddetto importo di € 8.000,00 a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017



(e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015, nei limiti di quanto stabilito al punto 3 del presente accordo.

3) Il mancato pagamento del suddetto importo alla scadenza concordata, comporterà la caducazione del predetto accordo transattivo.

4) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte ed il creditore, riconoscono che il presente accordo bonario ha effetto preclusivo di ogni azione e/o contestazione presente e/o futura e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente accordo, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro anche noto derivato in conseguenza del credito;

5) il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto dalle parti personalmente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

8) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.

Per il Comune

Ing. Andrea Pisani

La Ditta


Geom. Patriarca Salvatore

Sottoscrive il presente accordo, altresì, l'Avv. Benedetta Caruso, procuratore e difensore dell'Impresa

Patriarca Geom. Salvatore, per la rinuncia della solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 L.P.

Avv. Benedetta Carusa


Il presente atto verrà sottoscritto in formato digitale



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
Caterina Rivelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa La Grassa Teresa

lg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 12-12-2019:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa La Grassa Teresa

lg

